



**COMUNICATO UFFICIALE N. 150/L
DEL 2 GENNAIO 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

150/281

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 102/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Dicembre 2012:

Comunicato Ufficiale n. 102/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2012/2013) RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 – SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2012/2013, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle seguenti gare:
 1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B – Serie A Femminile;
 2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
 3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia maschile e femminile (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off);
 4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2013/2014;
 5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Juniores di calcio a 5.

- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

Pubblicato in Firenze il 2 Gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli